

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3506

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, AGRUSTI, AIARDI, ANTONUCCI, BORRI, CASTAGNETTI  
GUGLIELMO, GOTTARDO, MERLONI, ORCIARI, PORTATADINO,  
RAUTI, RIGHI, STEGAGNINI, TEALDI, ZOLLA**

*Presentata il 10 gennaio 1989*

**Istituzione della Cassa regionale per opere straordinarie  
di pubblico interesse nei territori montani**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il dibattito sul nuovo assetto da dare alle autonomie locali ha coinvolto in questi anni tutte le forze politiche. Non vi è chi non veda che le nuove esigenze e le nuove esperienze hanno ampiamente dimostrato come gli enti locali non debbano e non possano più essere considerati come compartimenti stagni ma vadano inseriti attivamente e come protagonisti nelle scelte di politica economica e sociale.

In questo contesto, va certamente considerato come i territori montani, pur con tutti i limiti inevitabilmente legati al loro mancato sviluppo, hanno, proprio per questo e rispetto ad altre aree del nostro territorio, notevoli potenzialità e molteplici possibilità da sviluppare sul piano del recupero e dell'espansione economica.

Basta dare uno sguardo alle grandi risorse fisiche dei territori montani che, in rapporto alla scarsa o minore popolazione rispetto ad altre parti del nostro territorio, possono fornire, se adeguatamente e opportunamente valorizzate, un grosso contributo al benessere economico e sociale.

La legge n. 1102 del 1971 dimostra come le comunità montane venissero concepite dal legislatore con poteri non settoriali, ma come strumenti capaci di portare avanti la riorganizzazione a scopi sociali delle comunità viventi sul territorio montano. A distanza di più di quindici anni, l'esperienza delle comunità montane può considerarsi, tutto sommato, positiva senza dimenticare, tuttavia, il molto che poteva essere fatto e che, invece, non è stato realizzato.

Tutto ciò, semmai, ci deve spingere a ricercare soluzioni più giuste e ad elaborare e fornire strumenti più adeguati per venire incontro alle esigenze delle popolazioni e degli amministratori dei territori montani e per favorire la crescita e lo sviluppo delle aree più deboli e più emarginate del nostro Paese, che coincidono quasi ovunque con le zone di montagna.

A questo proposito, l'istituzione di una cassa regionale per opere straordinarie di pubblico interesse nei territori montani, crediamo possa e debba rappresentare un fattivo e costruttivo contributo per quelle soluzioni a cui accennavamo in precedenza.

Tale proposta ha, come *ratio*, l'esigenza e il bisogno di offrire alla montagna non interventi discontinui e spesso parziali — com'è avvenuto sinora, nonostante ogni buona intenzione — ma un più solido, efficiente e concreto sostegno economico e finanziario perché si utilizzino e si sfruttino le risorse dei territori montani al servizio delle realtà umane, culturali, sociali ed economiche delle regioni.

Una maggiore razionalità nell'utilizzazione del suolo si lega, inscindibilmente, ad una effettiva e reale politica delle infrastrutture, considerate come elemento primario di scelte economiche e sociali. Tutto questo è possibile solo se ci sarà, da parte del legislatore, una maggiore attenzione verso il mondo della montagna e una reale volontà politica a sanare palesi differenziazioni.

Con la presente proposta di legge, difatti, che ci si augura possa avere un *iter* il più spedito possibile, vengono previste quelle misure atte a correggere le suddette differenziazioni.

Con l'articolo 1 si prevede la formulazione di un piano generale per l'esecuzione, durante il decennio 1989-2000, di opere straordinarie che abbiano come fine il progresso economico e sociale dei territori montani.

Tale piano, fatto proprio dai presidenti delle giunte regionali e dai presidenti delle comunità montane, riguarda opere inerenti una maggiore utilizzazione del suolo, un potenziamento dell'offerta

turistica, un miglioramento della viabilità, una valorizzazione dei prodotti agricoli, inscindibilmente collegati alla necessità di un recupero ambientale dei territori montani.

Con l'articolo 2 e il successivo articolo 3, si prevede la costituzione di una « Cassa regionale per opere straordinarie di pubblico interesse nei territori montani » avente personalità giuridica e la delega ad un ministro dell'esame e dell'approvazione dei programmi di cui sopra.

Per quanto riguarda l'approvazione dei progetti, l'articolo 4 stabilisce, tra l'altro, che, qualora i costi superassero i 500 milioni di lire, è necessario, prima della decisione del consiglio di amministrazione della Cassa regionale, il parere positivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 5 prevede, tra l'altro, che, ai fini delle esecuzioni delle opere previste nei programmi di cui sopra, la Cassa regionale sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, spetterebbero allo Stato.

Gli articoli centrali della proposta di legge riguardano, rispettivamente, la ripartizione dei fondi destinati al finanziamento dei programmi delle opere (articolo 6); i settori di intervento (articolo 7); l'affidabilità delle esecuzioni delle opere alle comunità montane interessate a livello regionale mentre viene vietata qualsiasi forma di sub-concessione (articolo 8); il finanziamento dei fondi con il 5 per cento stabilito dal CIPE (articolo 9); le norme che stabiliscono l'integrazione dei fondi (articolo 10), il pagamento dei fondi (articolo 11), l'integrazione dei fondi di fine decennio (articolo 12), l'apertura di conti correnti (articolo 13).

Con l'articolo 14 si stabiliscono le norme che presiedono alla composizione del consiglio di amministrazione della Cassa regionale, alla nomina dei suoi componenti e alla durata effettiva del loro mandato.

Per quanto riguarda il personale delle Casse regionali (articolo 15), le tabelle organiche stabilite dai rispettivi consigli di amministrazione sono ap-

provate con decreto del ministro delegato d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 16, infine, prevede la presenza di un collegio dei revisori, di cui stabilisce composizione, nomina e durata

dei componenti, con compiti di vigilanza e di accertamento sull'attività del consiglio di amministrazione.

Onorevoli colleghi, l'interesse della comunità nazionale e non solo delle realtà montane è che la presente proposta di legge sia approvata al più presto.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Formazione programmi di opere e servizi).*

1. I presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle comunità montane, competenti per ciascun territorio regionale, formulano per ciascuna regione un piano generale per l'esecuzione, durante il decennio 1989-2000, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dei territori montani e alla lotta contro ogni loro ulteriore spopolamento e degrado ambientale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni.

2. Il piano di cui al comma 1 riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli acquedotti e fognature, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alle opere di interesse turistico, agli impianti sportivi ed impianti di risalita, al recupero ambientale del territorio montano.

3. Il piano di cui al comma 1 riguarda altresì l'attivazione di interventi e iniziative inerenti i fini istituzionali delle comunità montane come previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni, e, come individuati nei piani di sviluppo delle comunità montane con particolare riferimento alle iniziative nel settore misto e privato, purché perseguano interessi economici di portata generale ed abbiano precisa collocazione all'interno dei documenti di programma approvati dalle comunità montane.

4. Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo

Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

ART. 2.

*(Istituzione delle Casse regionali per i territori montani e del Sottosegretariato per la montagna).*

1. Per la predisposizione dei programmi e per il finanziamento e l'esecuzione delle opere relative al piano di cui all'articolo 1 è costituita, con sede in ciascun capoluogo di regione, la «Cassa regionale per opere straordinarie di pubblico interesse nel territorio montano» avente propria personalità giuridica.

2. L'esame e l'approvazione dei programmi è demandato ad un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

*(Ambito di applicazione della legge).*

1. La presente legge si applica ai territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, relativa a nuove norme per lo sviluppo della montagna, e successive modificazioni.

ART. 4.

*(Approvazione dei progetti).*

1. I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa regionale in ogni esercizio finanziario devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri in conformità del comma 4 dell'articolo 1 per l'esecuzione di opere pubbliche che, a norma delle vigenti leggi, sono a totale carico dello Stato o possono fruire di contributi. A tale fine essi sono sottoposti dalla Cassa regionale all'approvazione del Sottosegretario per la montagna di cui al comma 2 dell'articolo 2 e successivamente, comunicati al Parlamento.

2. Con la stessa procedura sono apportate le integrazioni e modificazioni che si rendono necessarie ai programmi già approvati.

3. La Cassa regionale è autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di cui ai commi precedenti, di competenza delle amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonché degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi.

4. Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi di importo superiore a 500 milioni di lire vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvederà a mezzo di una speciale delegazione che esprima anche il suo parere in termini di valutazione di impatto ambientale.

5. I progetti esecutivi di importo non superiore a 500 milioni di lire sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa senza il predetto parere, purché non comportino conseguenze negative per l'equilibrio ambientale delle zone interessate.

6. Con decreto da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

7. Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

#### ART. 5.

##### *(Opere ammissibili).*

1. Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nel programma di cui all'articolo 4, la Cassa regionale sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.

2. Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, la Cassa potrà altresì assumere, a totale o parziale suo carico, la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello

Stato. Potrà inoltre assumere a totale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

3. Per gli acquedotti la Cassa regionale potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alle reti di distribuzione interna.

4. Per l'esecuzione delle opere che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti. Tali finanziamenti, da farsi con preferenza assoluta su altri, saranno a totale carico dello Stato.

#### ART. 6.

*(Riparto dei fondi).*

1. I programmi delle opere di cui all'articolo 4 da finanziarsi a carico delle Casse regionali sono redatti sulla base della previsione di una complessiva spesa annua di 1.000 miliardi di lire a livello nazionale per la durata di dieci anni, comprensiva anche delle spese di studio, progettazione e direzione delle opere stesse.

2. Ogni Cassa regionale osserverà il limite massimo finanziario, derivante dall'applicazione della percentuale di riparto di lire 1.000 miliardi per il coefficiente stabilito dalla tabella A allegata alla legge 23 marzo 1981, n. 93, come da ultimo modificata dal decreto ministeriale 10 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1987. Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziare sono riportate agli esercizi successivi.

#### ART. 7.

*(Settori di intervento).*

1. Per l'attuazione di opere di interesse turistico la Cassa regionale, previa autorizzazione del Ministro delegato a

norma del comma 2 dell'articolo 2 può assumere partecipazioni in altri enti o costituirne dei nuovi.

2. Per opere e servizi diretti alla valorizzazione, ai fini industriali, artigianali e commerciali dei prodotti agricoli, la Cassa regionale può promuovere la creazione di enti idonei e, con l'autorizzazione del Ministro delegato per la montagna, concorrere al loro finanziamento con le opportune garanzie.

#### ART. 8.

*(Norme di esecuzione delle opere).*

1. La Cassa regionale affida, di norma, l'esecuzione delle opere alle comunità montane interessate a livello regionale.

2. È vietata la subconcessione sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa regionale agli enti di cui al comma 1.

3. Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa regionale può anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato.

4. Per le opere che non siano eseguite con le modalità di cui ai commi 1 e 3, la Cassa regionale procede agli appalti, a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato. A tali uffici, o ad altri competenti organi statali spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

#### ART. 9.

*(Finanziamento dei fondi).*

1. Ai fini del finanziamento delle opere previste dall'articolo 1 della presente legge, la riserva degli investimenti pubblici di cui all'articolo 16 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è stabilita nella misura del cinque per cento.

2. Il CIPE, nell'elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo è autorizzato ad accantonare il cinque per cento dei finanziamenti statali a favore della montagna.

3. Ai fini dell'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della presente legge tale accantonamento di fondo è attribuito alla Cassa regionale per i territori montani secondo il coefficiente di riparto di cui alla tabella A allegata alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

#### ART. 10.

*(Integrazione dei fondi).*

1. Per completare le somme di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari a decorrere dal 1989 al 2000, sarà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro a favore della Cassa, il contributo annuo di 300 miliardi di lire.

#### ART. 11.

*(Pagamento dei fondi).*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1989 fino all'esercizio 2000 incluso, gli stanziamenti a favore delle Casse regionali previste dalla presente legge, saranno versate alle Casse stesse dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipate, ripartiti secondo il coefficiente di riparto di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

#### ART. 12.

*(Integrazione fondi di fine decennio).*

1. Qualora la Cassa, alla fine del decennio, non avesse conseguito l'ammontare effettivo di 10.000 miliardi di lire, la differenza sarà corrisposta dallo Stato mediante stanziamento a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

## ART. 13.

*(Apertura conti correnti).*

1. Le disponibilità della Cassa regionale sono tenute in conti correnti aperti dalla Tesoreria della stessa Cassa regionale.

## ART. 14.

*(Consiglio di amministrazione delle Casse regionali).*

1. La Cassa regionale è amministrata da un consiglio di amministrazione composto dal presidente della giunta regionale o assessore regionale delegato e da un presidente delle comunità montane di ciascuna provincia facente capo alla regione territorialmente competente.

2. La nomina è fatta con decreto del Ministro delegato a norma del comma 2 dell'articolo 2.

3. Il consiglio di amministrazione della Cassa regionale dura in carica quattro anni. I membri del consiglio possono essere riconfermati.

4. L'amministrazione della Cassa regionale è regolata ad anno finanziario.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delegato, di concerto con i presidenti delle Casse regionali per i territori montani.

6. Le Casse possono funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento.

## ART. 15.

*(Personale delle Casse regionali).*

1. Le tabelle organiche del personale delle Casse, stabilite dai rispettivi consigli di amministrazione, sono approvate con decreto del Ministro delegato di concerto con il Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il personale della Cassa è assunto con prevalenza fra i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, distaccati o comandati presso tale ente.

3. Il personale non proveniente dallo Stato o dagli enti pubblici è assunto con contratto a termine.

4. La Cassa rimborsa alle amministrazioni interessate gli emolumenti spettanti al personale comandato.

ART. 16.

*(Collegio dei revisori).*

1. Il collegio dei revisori dei conti per ogni Cassa regionale è composto da tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro biennio.

2. Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa. Gli altri membri sono nominati dal Ministro del tesoro.

3. La presidenza spetta a un consigliere della Corte dei conti.

4. Il collegio dei revisori, che esercita la sua funzione a carattere continuativo presso la Cassa, fra gli altri poteri ha quelli di:

a) vigilare sull'osservanza della legge da parte del consiglio di amministrazione;

b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

c) fare il riscontro consuntivo sulle opere della Cassa;

d) richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.